



CITTÀ DI MANFREDONIA  
Segretario Generale

## Controllo interno successivo di regolarità amministrativa

Verbale n. 2

2° Trimestre 2024

L'anno 2024 il giorno 2 del mese di settembre in Manfredonia nella Residenza Municipale, il Segretario Generale dott. Giacomo Scalzulli, ha provveduto a concludere l'espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al 2° trimestre 2024 (aprile/giugno 2024).

Premesso che:

*-l'art.47 bis del Dlgs 267/2001, introdotto dall'art. 3, comma1, lettera d), legge n. 213 del 2012 al comma 2, dispone: il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento;*

*-Il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, predisposto in forza dell'art. 3 comma 2 del DL 174/2012 conv. in L. 213/2012, ed approvato con deliberazione consiliare n. 6/2013 che prevede "Il controllo successivo di regolarità amministrativa è espletato dal Segretario Generale, che si avvale di un ufficio di staff...preposto a svolgere tutta l'attività istruttoria propedeutica all'espletamento del controllo ..."*

Dato atto che il controllo successivo di regolarità amministrativa ha ad oggetto l'accertamento della legittimità dell'azione amministrativa attuato attraverso la verifica della regolarità degli atti e dei relativi procedimenti amministrativi. La verifica di regolarità degli atti e dei procedimenti amministrativi è esercitata attraverso l'accertamento della loro conformità alle disposizioni normative e regolamentari, allo Statuto e ai regolamenti comunali, alle circolari e agli ordini di servizio vigenti all'interno dell'ente. Il controllo successivo verifica la conformità degli atti e del loro contenuto a specifici indicatori, da misurarsi secondo una griglia predefinita, che si allega e interessa le seguenti tipologie di atti:

Determinazioni recanti impegno di spesa	5%
Determinazioni di altro contenuto, con riflessi contabili	5%
Contratti in forma di scrittura privata	5%
Conferimenti di incarichi professionali	20%
Lavori mediante affidamento diretto	20%
Affidamenti diretti forniture e servizi	20%
Approvazione varianti di lavori	20%
Provvedimenti di concessione benefici economici	20%
Provvedimenti in ambito fiscale	20%
Conferimento incarichi	20%

Atti in materia di immobili (locazioni, alienazioni)	20%
Proroghe o rinnovo contratti	20%
Provvedimenti concessori ed autorizzatori	20%
Ordinanze dirigenziali	20%
Atti dirigenziali con effetti giuridici ed economici nei confronti di terzi	20%

Il controllo successivo viene organizzato sulla base di un programma annuale che prevede controlli con cadenza trimestrale.

\*\*\*\*

In merito agli atti estratti oggetto di controllo, si deve dare atto di un'azione amministrativa condotta nel sostanziale rispetto delle disposizioni normative regolanti le materie oggetto dei relativi provvedimenti esaminati.

Nel contempo, è doveroso evidenziare che, nel precedente verbale n. 2 del 1° Trimestre 2024 (gennaio/marzo 2024), si è rilevato che *“gli atti esaminati relativi all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, non danno contezza del rispetto del principio di rotazione, così come disciplinato dall'art. 49 del D. Lgs. 36/2023”*.

Sempre nel citato verbale così si concludeva: *“Questo ufficio si riserva di effettuare un accurato riscontro circa l'effettivo rispetto di detto principio, anche attraverso l'utilizzo dei dati contabili di bilancio e, dell'esito di detto riscontro, se ne darà formale evidenza per ogni doverosa valutazione”*.

Ebbene, il citato riscontro è stato effettuato secondo le modalità indicate, alla data del 30 giugno c.a., i cui esiti sono riportati nell'allegato documento, da cui è facile evincere che gravi criticità paiono emergere nella gestione degli affidamenti diretti proprio con riferimento al principio di rotazione.

Rispetto a tali criticità, il dirigente sottoscrittore di atti con cui si affidano **consecutivamente** appalti di lavori e di servizi (determinazioni evidenziate in giallo), è invitato a produrre relazione in merito.

A tale scopo, si ritiene utile rassegnare di seguito una breve disamina dell'istituto, precisando, nel contempo, che è volontà dell'Amministrazione di dotarsi di un regolamento per l'affidamento mediante procedura sotto soglia di lavori, beni e servizi, con cui disciplinare anche il principio di rotazione in parola, per aree merceologiche e fasce di importo.

\*\*\*\*\*

Come noto, per espressa previsione normativa, agli affidamenti diretti si applica il **principio di rotazione**.

Come già da alcuni anni rilevato in giurisprudenza (Cons. Stato V, 27 aprile 2020, n. 2655; 31 marzo 2020, n. 2182) tale principio costituisce **necessario contrappeso** alla notevole discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6160); esso ha infatti l'obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l'effettività della concorrenza (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755).

Il principio di rotazione è attualmente disciplinato all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023.

Detto articolo è specificatamente dedicato alla rotazione degli affidamenti e introduce alcune importanti novità rispetto alla disciplina prevista dal d.lgs. 50/2016.

Da questo punto di vista è noto che **non è più vietato** il rinvito dell'“operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”, ma soltanto il rinvito del “contraente uscente” ossia del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione.

Pertanto, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa concernente lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore dei servizi, **è vietato** l'affidamento (diretto) o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente (comma 2 dell'art. 49 citato).

Non c'è un arco temporale a cui fare riferimento, dovendo il contraente uscente di fatto “saltare un turno” (due affidamenti consecutivi) prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante.

Con riferimento alla verifica circa la sussistenza o meno nell'oggetto della commessa dell'identità del settore merceologico, categoria di opere o settore dei servizi, è stato chiarito dall'ANAC che occorre rifarsi al criterio della prestazione principale o prevalente, escludendo l'applicazione del principio di rotazione soltanto qualora si ravvisi in concreto una **“sostanziale alterità qualitativa”** della prestazione oggetto di affidamento (Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 8030/2020).

Il **comma 3 dell'art. 49** consente alla stazione appaltante, con apposito regolamento, di ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico, in questo caso, precisa la norma, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia (il principio di rotazione si applicherebbe agli affidamenti rientranti nella stessa fascia).

Il comma 4 di detto articolo consente di derogare al divieto del reinvio del contraente uscente, motivando circa la **contemporanea sussistenza** di tre presupposti, individuati in:

- struttura del mercato;
- effettiva assenza di alternative;
- accurata esecuzione del precedente contratto.

Il contraente uscente può, dunque, risultare affidatario diretto laddove, come precisato anche nella relazione illustrativa al Codice, sussistano contemporaneamente tutti i suddetti requisiti, da intendersi, pertanto, come “concorrenti e non alternativi tra loro”, i quali devono essere specificamente rappresentati nell'atto di affidamento.

In tale atto, pertanto, il Dirigente dovrà fornire **adeguata, puntuale e rigorosa** motivazione in ordine alle ragioni della possibile deroga al principio di rotazione.

Infine, sono fatti salvi dall'applicazione del principio di rotazione gli affidamenti di importo fino a 5.000 euro.

Come ho avuto modo già di rilevare in alcune occasioni di incontro, l'**Accordo quadro**, la cui disciplina è oggi contenuta nell'art. 59 (art. 154 per i settori speciali) del d.lgs. 36/2023, rappresenta una valida soluzione per evitare continui affidamenti diretti, non solo in violazione di detto principio, ma anche in violazione del divieto di frazionamento artificioso dell'appalto.

E' noto che gli accordi quadro possono essere applicati a **tutti i tipi di appalti**, essendo venuti meno i limiti previsti dall'art. 59 del previgente d.lgs. 163/2006, che limitava gli accordi quadro ai soli lavori di manutenzione.

Ciò non significa, tuttavia, che questo sia lo strumento contrattuale più adeguato per tutti i tipi di appalto.

L'impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono:

- a) ad esigenze consolidate;
- b) ripetute nel tempo;
- c) il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo.

Con comunicato del Presidente del 5.06.2024 l'ANAC, ha fornito chiarimenti circa la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto di un accordo quadro evidenziando, in particolare, che nessuna attuale disposizione del nuovo Codice appalti sembra vietare il possibile ricorso all'affidamento diretto di un accordo quadro, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 50, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, ossia nel caso di lavori il cui importo massimo stimato per l'intera durata dell'accordo sia inferiore a 150.000 euro e nel caso di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, o forniture il cui importo massimo stimato sempre per l'intera durata dell'accordo sia inferiore a 140.000 euro, e sempre che non ricorra un interesse transfrontaliero certo;

L'ANAC non ha mancato di rilevare che, nel caso di affidamento diretto di un accordo quadro, oltre al ricorrere dei presupposti essenziali, la stazione appaltante deve assicurare il rispetto della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all'affidamento diretto, attraverso un calcolo puntuale dell'importo massimo complessivo dell'accordo quadro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 16, del D. Lgs. 36/2023.

Sempre l'ANAC ha espresso l'auspicio che le stazioni appaltanti procedano - ove possibile - alla consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell'accordo quadro.


Per quanto riguarda, infine, la compatibilità dell'affidamento diretto di un accordo quadro con il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, i singoli ed eventuali contratti applicativi a valle dell'accordo quadro, secondo ANAC, sono riconducibili all'unico affidamento iniziale di importo massimo stimato inferiore alle soglie europee e tale circostanza esclude, pertanto, la violazione del principio nel caso di successivi contratti applicativi rientranti nell'ambito dell'importo massimo stimato per l'affidamento diretto dell'accordo quadro.

\*\*\*\*\*

Il presente atto riveste valenza anche come misura di anticorruzione, con particolare riferimento ai temi innanzi trattati.

Manfredonia, 02.09.2024

Letto e sottoscritto

  
Il Segretario Generale  
dott. Giacomo Scalzulli

**Controllo interno successivo di regolarità amministrativa. Rispetto del principio di rotazione.**

ASCENSORI CONTROLLISISTEMI SRL	DETERMINA N. 1605 DEL 08/01/2023	9.248,24
ASCENSORI CONTROLLISISTEMI SRL	DETERMINA N.1605 DEL 08/11/2023	3.287,41 €
ASCENSORI CONTROLLISISTEMI SRL	DETERMINA N.1605 DEL 08/11/2023	3.681,81 €
<b>TOTALE</b>		<b>16.217,46</b>

COSMIC IMPIANTI SRL	DETERMINA N.1076 DEL 24/06/2024	6.075,60 €
COSMIC IMPIANTI SRL	DETERMINA N. 768 DEL 08/05/2024	6.075,60 €
<b>TOTALE</b>		<b>12.151,20 €</b>

TESTONE RAFFAELE	DETERMINA N. 956 DEL 07/06/2024	6.026,80 €
TESTONE RAFFAELE	DETERMINA N. 635 DEL 15/04/2024	5.917,00 €
TESTONE RAFFAELE	DETERMINA N. 490 DEL 20/03/2024	11.507,19 €
TESTONE RAFFAELE	DETERMINA N.1077 DEL 25/06/2024	6.619,04 €
TESTONE RAFFAELE	DETERMINA N. 490 DEL 20/03/2024	27.239,27 €
TESTONE RAFFAELE	DETERMINA N. 829 DEL 16/05/2024	6.073,16 €
TESTONE RAFFAELE	DETERMINA N. 490 DEL 20/03/2024	19.552,83 €
TESTONE RAFFAELE	DETERMINA N.1077 DEL 25/06/2024	25.025,86 €
TESTONE RAFFAELE	DETERMINA N.1077 DEL 25/06/2024	6.087,80 €
<b>TOTALE</b>		<b>114.048,95 €</b>

EUROESTINTORI ALBRIZIO S.R.L.S.	DETERMINA N. 540 DEL 26/03/2024	1.634,47 €
EUROESTINTORI ALBRIZIO SRLS	DETERMINA N. 540 DEL 26/03/2024	1.560,00 €
EUROESTINTORI ALBRIZIO SRLS	DETERMINA N. 540 DEL 26/03/2024	320,01 €
EUROESTINTORI ALBRIZIO SRLS	DETERMINA N. 540 DEL 26/03/2024	650,00 €
EUROESTINTORI ALBRIZIO SRLS	DETERMINA N. 540 DEL 26/03/2024	1.550,00 €
<b>TOTALE</b>		<b>5.714,48 €</b>

CIUFFREDA MATTEO	DETERMINA N. 920 DEL 03/06/2024	4.750,00 €
CIUFFREDA MATTEO	DETERMINA N. 825 DEL 15/05/2024	18.300,00 €
CIUFFREDA MATTEO	DETERMINA N. 768 DEL 08/05/2024	6.087,80 €
<b>TOTALE</b>		<b>29.137,80 €</b>

MICHELINI EDVIGE	DETERMINA N. 635 DEL 15/04/2024	6.039,00 €
MICHELINI EDVIGE	DETERMINA N. 920 DEL 03/06/2024	6.002,40 €
MICHELINI EDVIGE	DETERMINA N. 768 DEL 08/05/2024	6.063,40 €
<b>TOTALE</b>		<b>18.104,80 €</b>

VI.TA. COSTRUZIONI SOC.COOP	DETERMINA N. 312 DEL 26/02/2024	6.039,00 €
VI.TA. COSTRUZIONI SOC.COOP	DETERMINA N. 920 DEL 03/06/2024	6.063,40 €
VI.TA. COSTRUZIONI SOC. COOP.	DETERMINA N. 635 DEL 15/04/2024	6.026,80 €
VI.TA. COSTRUZIONI SOC. COOP.	DETERMINA N. 933 DEL 04/06/2024	22.204,00 €
VI.TA. COSTRUZIONI SOC. COOP.	DETERMINA N. 515 DEL 22/03/2024	109.373,00 €
<b>TOTALE</b>		<b>149.706,20 €</b>

**Controllo interno successivo di regolarità amministrativa. Rispetto del principio di rotazione.**

DI IASIO ADRIANO ANTONINO	DETERMINA N. 312 DEL 26/02/2024	6.063,40 €
DI IASIO ADRIANO ANTONINO	DETERMINA N. 768 DEL 08/05/2024	6.087,00 €
DI IASIO ADRIANO ANTONINO	DETERMINA N. 920 DEL 03/06/2024	6.014,60 €
DI IASIO ADRIANO ANTONINO	DETERMINA N. 635 DEL 15/04/2024	6.075,60 €
DI IASIO ADRIANO ANTONINO	DETERMINA N.1076 DEL 24/06/2024	6.063,40 €
DI IASIO ADRIANO ANTONINO	DETERMINA N. 452 DEL 15/03/2024	24.009,60 €
DI IASIO ADRIANO ANTONINO	DETERMINA N. 951 DEL 06/06/2024	17.690,00 €
	<b>TOTALE</b>	<b>72.003,60 €</b>

DIVERSI	DETERMINA N. 829 DEL 16/05/2024	5.795,00 €
DIVERSI	DETERMINA N. 830 DEL 13/06/2024	12.500,00 €
DIVERSI	DETERMINA N. 829 DEL 16/05/2024	5.673,00 €
DIVERSI	DETERMINA N. 829 DEL 16/05/2024	5.917,00 €
	<b>TOTALE</b>	<b>29.885,00 €</b>

P.A.M.M. SRL	DETERMINA N. 768 DEL 08/05/2024	6.063,40 €
P.A.M.M. SRL	DETERMINA N.1103 DEL 28/06/2024	2.000,00 €
P.A.M.M. S.R.L.	DETERMINA N.1076 DEL 24/06/2024	4.999,56 €
	<b>TOTALE</b>	<b>13.062,96 €</b>

TABANELLI PRIMO SRL	DETERMINA N. 956 DEL 07/06/2024	6.051,20 €
TABANELLI PRIMO SRL	DETERMINA N.1076 DEL 24/06/2024	6.026,80 €
	<b>TOTALE</b>	<b>12.078,00 €</b>

ELETTROSERVICE SNC	DETERMINA N. 768 DEL 08/05/2024	5.929,20 €
--------------------	---------------------------------	------------

BISCEGLIA SERGIO E C. SNC	DETERMINA N. 829 DEL 16/05/2024	5.941,40 €
BISCEGLIA SERGIO E C. SNC	DETERMINA N.1103 DEL 28/06/2024	2.500,00 €
	<b>TOTALE</b>	<b>8.441,40 €</b>

TROTTA MICHELE E C. SNC	DETERMINA N. 768 DEL 08/05/2024	4.270,00 €
-------------------------	---------------------------------	------------

RELLA PIETRO	DETERMINA N. 635 DEL 15/04/2024	5.551,00 €
RELLA PIETRO	DETERMINA N. 920 DEL 03/06/2024	4.611,60 €
	<b>TOTALE</b>	<b>10.162,60 €</b>

TOTARO ANTONIO	DETERMINA N.1103 DEL 28/06/2024	1.000,00 €
----------------	---------------------------------	------------

D'ANTUNO EDILIZIA	DETERMINA N.1103 DEL 28/06/2024	3.400,00 €
-------------------	---------------------------------	------------

**Controllo interno successivo di regolarità amministrativa. Rispetto del principio di rotazione.**

DI NORSCIA ANTONIO	DETERMINA N. 863 DEL 01/05/2024	
SICIT BITUMI SRL	DETERMINA N. 861 DEL 21/05/2024	2.970,00 €
SICIT BITUMI SRL	DETERMINA N. 255 DEL 15/02/2024	2.968,99 €
	<b>TOTALE</b>	<b>5.938,99 €</b>
NUOVA ELETTRAUTO DI ZERULO ANTONIO	DETERMINA N.1103 DEL 28/06/2024	4.500,00 €
CENTRO SERVIZI SIPONTINA DI TROTTA D. E SA	DETERMINA N. 923 DEL 03/06/2024	78,30 €
CENTRO SERVIZI SIPONTINA DI TROTTA D. E SA	DETERMINA N. 453 DEL 15/03/2024	330,00 €
	<b>TOTALE</b>	<b>408,30 €</b>
PACILLI MATTEO	DETERMINA N. 936 DEL 05/06/2024	78,30 €
SOVERETO SONIA	DETERMINA N. 879 DEL 23/05/2024	2.415,60 €
COOP. ARTE VERDE A R.L.	DETERMINA N. 825 DEL 15/05/2024	13.118,40 €
DI BARI PIO MATTEO	DETERMINA N. 825 DEL 15/05/2024	15.006,00 €
EDIL R.A.M. S.R.L.S.	DETERMINA N. 574 DEL 03/04/2024	6.075,60 €
COLORS PLANET	DETERMINA N. 768 DEL 08/05/2024	5.185,00 €
SPAGNUOLO ECOLOGIA S.R.L.	DETERMINA N. 768 DEL 08/05/2024	6.075,60 €
MEGAD S.R.L.	DETERMINA N. 1076 DEL 24/06/2024	5.904,80 €
MEGAD S.R.L.	DETERMINA N. 956 DEL 07/06/2024	6.026,80 €
MEGAD S.R.L.	DETERMINA N. 920 DEL 03/06/2024	5.965,80 €
MEGAD S.R.L.	DETERMINA N. 829 DEL 16/05/2024	6.087,80 €
MEGAD S.R.L.	DETERMINA N. 952 DEL 06/06/2024	18.910,00 €
MEGAD S.R.L.	DETERMINA N. 614 DEL 09/04/2024	20.733,90 €
	<b>TOTALE</b>	<b>63.629,10 €</b>
RENZULLO IMPIANTI S.R.L.	DETERMINA N. 956 DEL 07/06/2024	5.978,00 €
EDIL TARANTINI	DETERMINA N. 633 DEL 05/05/2023	6.438,26 €

**Controllo interno successivo di regolarità amministrativa. Rispetto del principio di rotazione.**

MOBILI E GAS DI TROIANO FRANCESCO	DETERMINA N. 861 DEL 21/05/2024	2.000,00 €
SPORTIELLO VINCENZO	DETERMINA N. 768 DEL 08/05/2024	1.952,00 €